



**COMUNE DI SARCEDO**  
PROVINCIA DI VICENZA

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

REP. N. **6**

DEL **06-03-2025**

**OGGETTO:**

**RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D. LGS. N. 267/2000.**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **sei** del mese di **marzo** alle ore **19:30**, nella sala delle adunanze consiliari. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** di **Prima** convocazione seduta **pubblica**.

<b>FATTAMBRINI MIRIA</b>	Presente
<b>MENEGHELLO GIORGIO</b>	Presente
<b>CARETTA VALERIA</b>	Presente
<b>PARISOTTO DEBORA</b>	Presente
<b>DAL FERRO ANDREA</b>	Presente
<b>LAZZARETTI SABINA</b>	Presente
<b>CASTELLO RICCARDO</b>	Assente
<b>ORIENTE DIEGO</b>	Presente
<b>CONTIN FEDERICO</b>	Presente
<b>TAMMARO ANTONIO</b>	Presente
<b>DE MURI FEDERICA</b>	Presente
<b>CASTELLO PIETRO</b>	Assente
<b>CAMPESE MARIA TERESA</b>	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Zanrosso Emanuela.

Il Sig. FATTAMBRINI MIRIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame l'oggetto sopra riportato.

**IL SINDACO**  
**FATTAMBRINI MIRIA**

**Il segretario comunale**  
**Zanrosso Emanuela**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Sindaco illustra la delibera.

Il consigliere Tammaro interviene per specificare l'ingiustizia della suddivisione in parti uguali dell'importo.

L'Assessore Meneghello specifica che il comune di Schio ha fatto un esposto senza coinvolgere i comuni soci. Un esposto che non stava in piedi e illustra questa motivazione. C'è da chiedersi perché il comune di Schio abbia fatto questo. Pone una riflessione sulla situazione delle 5 persone che sono state chiamate in giudizio e che hanno sopportato questi mesi di tensione con il rischio di dover pagare cifre importanti.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2025/2027
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 19/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2025/2027;

**Visto che** in data 27/01/2025 la Corte dei Conti ha inviato la sentenza n. 234/2024, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità n. 32009;

**Dato atto** che con la citata sentenza la Sezione ha assolto i convenuti dagli addebiti formulati e liquidato a loro favore le spese legali nella misura di € 6.000 oltre Spese Generali, IVA e CPA, come per legge, ponendole a carico, in parti uguali, sulle amministrazioni individuate dalla Procura, quali presuntivamente danneggiate, ovvero i 32 comuni soci di Alto Vicentino Ambiente srl;

**Visto** il comma 2 dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone quanto segue:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) ...;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;
- c) ....

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

**Visto** l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonché, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

**Richiamata** la nota della Corte dei Conti e le PEC pervenute dai legali che hanno difeso i convenuti;

**Riassumendo** quanto segue:

- a seguito di esposto pervenuto dal comune di Schio e a seguito delle indagini della Guardia di Finanza di Schio, la procura regionale della Corte dei Conti ha convenuto in giudizio dinanzi alla sezione giurisdizionale i sigg. Riccardo Ferrasin (all'epoca dei fatti direttore generale di Ava), Diego Bardelli e Carlo Lovato (all'epoca dei fatti presidenti del Cda di Ava), Giovanni Benincà e Daniela Pendin (membri del Cda di Ava);

- l'ipotesi incriminatoria avrebbe riguardato la sussistenza di un danno cagionato ai comuni soci di Ava srl in conseguenza alla determinazione, da parte della società, di tariffe inferiori per il conferimento dei rifiuti solidi urbani dal 2011 al 2019 al termovalorizzatore dalla stessa gestita;

- a seguito della sentenza 234/2024 tutti i richiamati soggetti sono stati assolti secondo le motivazioni ivi riportate;

**Visto** che a seguito dell'assolvimento, le spese legali hanno seguito la soccombenza e sono state liquidate in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 6.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA, ponendole a carico, in parti uguali, sulle amministrazioni individuate dalla Procura quali presuntivamente danneggiate (Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdstico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano, Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni);

**Dato atto** che i convenuti hanno già fatto pervenire al comune la richiesta di pagamento delle spese legali, in particolare, i sigg. Giovanni Benincà e Daniela Pendin per un importo totale di € 555,52; Riccardo Ferrasin per un importo di € 278,56; Diego Bardelli per un importo di € 278,56 e Carlo Lovato per un importo di € 278,56, tutti dati presenti agli atti, per una spesa complessiva a carico del comune di € 1.391,20.;

**Ritenuto** di riconoscere l'esistenza di un debito fuori bilancio dell'importo di € 1.391.20 riferito alla spesa corrente riconducibile alla fattispecie di cui al sopracitato art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

**Verificato**, alla luce della vigente normativa, che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire:

- mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, ai sensi dell'art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, nei limiti fissati dal comma 3-bis;

- mediante utilizzo per l'anno in corso e per i due successivi, a mente dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000:

a) di tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione dei mutui e delle entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle derivanti dall'aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali disposta in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

b) dei proventi delle alienazioni, limitatamente ai debiti fuori bilancio riconducibili a spese di investimento;

- mediante assunzione di mutui, qualora il finanziamento non possa avvenire nei modi sopra indicati e venga dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse, limitatamente a debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento;

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, n. 27/SEZAUT/2019/QMIG avente ad oggetto "INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI DEBITI FUORI BILANCIO, CON SPECIFICO RIGUARDO ALLA REGOLAMENTAZIONE CONTABILE DI QUELLI RIVENIENTI DA SENTENZE ESECUTIVE DI CUI ALL'ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL TUEL" la quale statuisce: «Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'ente della relativa deliberazione di riconoscimento».

**Dato atto** che il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alla sentenza esecutiva di cui sopra viene disposto col presente provvedimento fatto salvo e impregiudicato il diritto di impugnare la sentenza stessa;

**Rilevato** che il suddetto debito fuori bilancio può essere finanziato e ripianato mediante le risorse finanziarie derivanti da disponibilità rivenienti nello stanziamento come da variazione avvenuta con delibera discussa precedentemente;

**Ritenuto** necessario provvedere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio per l'importo di €. 1.391.20;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso dal segretario comunale e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione allegato alla presente;

**Visti:**

· il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

· il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dopo ampia discussione, con la seguente votazione resa nelle forme e nei modi di legge:

Presenti: 11

Votanti n. 11

Favorevoli: 11 - unanimità

Astenuti: 0

Contrari: 0

## **DELIBERA**

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di provvedere, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di €. 1.391.20 relativo alla fattispecie di cui al comma 1, lettera "sentenze esecutive", riferito alla sentenza n. 234/2024, pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei conti nel giudizio di responsabilità n. 32009;
3. di provvedere al finanziamento e ripiano del debito fuori bilancio di cui al punto 2) ricorrendo alle disponibilità rivenienti nello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione 2025/2027, anno 2025 a seguito della variazione di bilancio di cui alla delibera precedente;
4. di dare atto che la liquidazione della spesa finanziata ed impegnata col presente provvedimento avverrà con specifico provvedimento, all'esecutività della presente deliberazione;
5. di dare atto del permanere del pareggio e degli equilibri di bilancio previsti dall'ordinamento finanziario e contabile;
6. di allegare la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2025, ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, in Amministrazione Trasparente;
8. di dare mandato al Segretario comunale di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della Legge n. 289/2002.

In considerazione dell'urgenza di provvedere, con la seguente votazione resa nelle forme e nei modi di legge

Presenti: 11

Votanti n. 11

Favorevoli: 11 - unanimità

Astenuti: 0

Contrari: 0

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.